



**CONSORZIO PER LA  
INDUSTRIALIZZAZIONE  
DELLE VALLI DEL TRONTO,  
DELL'ASO E DEL TESINO  
ASCOLI PICENO**

# STATUTO

*Adottato dal Consiglio Generale con deliberazione n. 48/CG/97 del  
05/12/97 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta  
Regionale marche n. 17 del 02.02.98 in attuazione della Legge  
Regionale n. 48 del 19.11.1996*

**Aggiornato al 28/05/2004**



## **Articolo 1**

### **Denominazione, natura e sede**

Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n.237, e dell'art. 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni, il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Ascoli Piceno, istituito con D.P.R. 8 gennaio 1964, n.103 in conformità all'articolo 21 della legge 28 luglio 1957, n. 634, assume la denominazione di Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto , dell'Aso e del Tesino.

- Il Consorzio è un Ente Pubblico economico ed ha sede in Ascoli Piceno, zona servizi collettivi di Marino del Tronto.
- Il logotipo del Consorzio è "Piceno Consind".
- Il marchio del Consorzio deve rappresentare lo sviluppo ed il territorio.

## **Articolo 2 Composizione**

1. Fanno parte del Consorzio:

- a) la Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno;
- b) i Comuni di :

- 1) Acquasanta Terme
- 2) Acquaviva Picena
- 3) Appignano del Tronto
- 4) Arquata del Tronto
- 5) Ascoli Piceno
- 6) Carassai<sup>1</sup>
- 7) Castel di Lama
- 8) Castignano
- 9) Castorano
- 10) Colli del Tronto
- 11) Comunanza
- 12) Cossignano<sup>2</sup>

<sup>1</sup> è entrato a far parte del Consorzio con deliberazione di Consiglio Generale n. 16/CG/04 del 28/05/04

<sup>2</sup> è entrato a far parte del Consorzio con deliberazione di Consiglio Generale n. 28/CG/98 del 17/12/98

- 13)Folignano
- 14)Force
- 15)Grottammare
- 16)Maltignano
- 17)Monsampolo del Tronto
- 18)Montalto delle Marche<sup>3</sup>
- 19)Montedinove<sup>4</sup>
- 20)Montegallo
- 21)Montemonaco<sup>5</sup>
- 22)Monteprandone
- 23)Offida
- 24)Palmiano
- 25)Ripatransone
- 26)Roccafluvione
- 27)Rotella
- 28)S. Benedetto del Tronto
- 29)Spinetoli
- 30)Venarotta

c) la Comunità montana del Tronto - zona N;

d) la Comunità montana dei Sibillini - zona M;

e) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ascoli Piceno;

f) la Finanziaria Regionale Marche di cui alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 42 e successive modificazioni o altro soggetto che subentri indicato dalla Regione.

2. Possono partecipare al Consorzio anche Comuni diversi da quelli indicati nel primo comma e, previa intesa tra le Regioni di appartenenza, possono entrare a far parte del Consorzio anche i Comuni ricadenti in Regioni confinanti.

Possono partecipare al Consorzio anche Comuni diversi da quelli indicati dal 1^ comma dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7/84 e gli Enti di 2^ Grado, versando un importo corrispondente, i primi alla somma delle quote rivalutate e versate negli ultimi dieci anni dai Comuni aventi la stessa fascia di residenti ed i secondi, alla somma delle quote "rivalutate" versate negli ultimi dieci anni dalle Comunità Montane.

---

<sup>3</sup> è entrato a far parte del Consorzio con deliberazione di Consiglio Generale n. 2/CG/04 del 30/01/04

<sup>4</sup> è entrato a far parte del Consorzio con deliberazione di Consiglio Generale n. 2/CG/03 del 11/04/03

<sup>5</sup> è entrato a far parte del Consorzio con deliberazione di Consiglio Generale n. 4/CG/02 del 01/02/02

L'importo come sopra versato, darà diritto agli Enti di 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> Grado di partecipare al patrimonio del Consorzio.

3. Possono partecipare al Consorzio, le associazioni degli imprenditori sino ad un limite massimo di quattro, e comunque non più di una per settore imprenditoriale, che siano maggiormente rappresentative a livello nazionale e a livello locale, versando al fondo consortile una quota pari a quella versata dalla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno. Ogni associazione partecipante avrà diritto ad un rappresentante nel Consiglio Generale. Le associazioni imprenditoriali non avranno diritto alla quota parte del patrimonio esistente al loro ingresso non avendo contribuito alla sua formazione.

Le associazioni imprenditoriali al momento del recesso hanno diritto alla liquidazione degli incrementi patrimoniali come hanno l'obbligo di contribuire a ripianare gli eventuali decrementi.

Gli incrementi ed i decrementi si misurano sulla base dell'ultimo bilancio approvato al momento del loro ingresso e dovranno essere liquidati entro due anni dal recesso.

4. Il socio, diverso dalle associazioni degli imprenditori, che recede dal Consorzio deve essere in regola con tutti i versamenti dovuti; non ha diritto alla liquidazione della quota parte del fondo consortile né alla quota parte del patrimonio netto che dovranno essere mantenuti integri per il raggiungimento degli scopi consortili.

Il socio sopra indicato, receduto prima dell'eventuale scioglimento e liquidazione del Consorzio, ha diritto alla quota parte del patrimonio liquidato a condizione che l'inizio della liquidazione avvenga entro i dieci anni dal suo recesso.

### **Articolo 3 Finalità**

1. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle iniziative produttive, industriali, artigianali, commerciali nonché dei servizi terziari nei comuni consorziati.
2. Il Consorzio, fermo restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 19.11.1996, n. 48, e la sua natura di Ente Pubblico economico può anche svolgere funzioni di strumento della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo e il controllo della Giunta Regionale.

### **Articolo 4 Programmazione regionale e territoriale e attività del Consorzio**

1. Il Consorzio svolge nell'ambito dei territori dei Comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali nei quali opera le attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'articolo 11 del d.l.

23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui agli articoli 50 e 51 del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro della programmazione generale e di settore della regione.

2. Gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall'assemblea del Consorzio, previo parere dei Comuni consorziati, e sono approvati dalla Provincia, seguendo le stesse procedure previste dalla l.r. 5 agosto 1992, n. 34, per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali. Gli strumenti urbanistici approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 12 della l.r. 34/1992.
3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter della legge 19 luglio 1993, n. 237 ed all'articolo 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del t.u. approvato con d.p.r. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del d.p.r. 218/1978. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 53 del d.p.r. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dal presidente del Consorzio, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.
6. Il Consorzio può avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Consorzio può concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del Comune o dei Comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 5 Conferenza dei servizi**

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa del Consorzio, il Direttore indice la conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono indette, in particolare, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di servizi o uffici dell'Amministrazione regionale, provinciale, comunale o di altre amministrazioni. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
2. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Presidente del Consorzio il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 59 e successive integrazioni.

## **Articolo 6 Compiti**

1. Le funzioni e le attribuzioni del Consorzio sono quelle previste dal t.u. approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 e dal d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni riguardanti il Consorzio.
2. Il Consorzio, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati o dei distretti di sviluppo industriale in cui opera, provvede in particolare:
  - a) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo, industriale, artigianale, commerciale, nonché dei servizi terziari nelle zone di intervento;
  - b) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di

- conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
- c) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
  - d) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione ed Enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
  - e) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale n. 48/96, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;
  - f) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese o loro consorzi di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il comitato direttivo del Consorzio con proprio atto individua le aree; i criteri generali per l'assegnazione vengono approvati dal Consiglio Generale;
  - g) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, attraverso regolamento approvato successivamente compatibilmente con i piani commerciali vigenti nei rispettivi territori, depositi e magazzini;
  - h) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese o loro consorzi di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
  - i) alla realizzazione e gestione di aree produttive, industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
  - l) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e servizi terziari, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio;
  - m) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

- n) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
- o) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;
- p) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica di calore in regime di autoproduzione;
- q) all'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni consortili;
- r) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della relativa legge regionale di attuazione;
- s) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dal Consorzio;
- t) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- u) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto;
- v) all'espressione di pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d'uso.

## **Articolo 7**

### **Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione**

1. I Comuni possono affidare al Consorzio la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di convenzione tipo predisposta dal Consorzio stesso.
2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali all'attrezzatura della

stessa.

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.
4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.
5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.
7. Spetta inoltre al Consorzio il compito di realizzare infrastrutture anche per conto della Regione Marche come previsto dall'art. 11 della legge regionale 19.11.1996, n. 48.

### **Articolo 8** **Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle** **infrastrutture**

1. La Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti possono affidare al Consorzio la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.
2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'Ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.
3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti, gli Enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative.
4. Il Consorzio provvede alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

## **Articolo 9 Capitale, mezzi finanziari**

1. Il Capitale di proprietà del Consorzio è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla sua attività.
2. I mezzi finanziari di cui il Consorzio può disporre sono costituiti, oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:
  - a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri individuati nel successivo articolo 10 del presente Statuto;
  - b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;
  - c) da finanziamenti concessi da Istituti di Credito anche a medio termine.
3. Per l'ottenimento di mutui da parte di Istituti di Credito concessi per le finalità del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, anche la Regione o gli Enti locali possono prestare garanzia.

## **ARTICOLO 10 Quote dei partecipanti**

Le quote annuali dei partecipanti sono determinate dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento nel seguente modo:

- a) una quota del 50% dell'ammontare complessivo dei conferimenti sarà ripartita tra tutti i Comuni consorziati in ragione del numero dei rappresentanti e della popolazione residente nei rispettivi territori;
- b) per il restante 50% concorreranno tutti gli altri Enti partecipanti pure in ragione del numero dei rappresentanti e della popolazione residente nell'ambito territoriale da ciascun Ente rappresentato.

Tali quote vanno versate entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento ed il mancato pagamento di esse nei termini comporterà l'avviamento della procedura per il recupero del credito.<sup>6</sup>

## **ARTICOLO 11 Patrimonio**

---

<sup>6</sup> comma modificato con deliberazione di Consiglio Generale n. 09/CG/01 dell'11 aprile 2001, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 124 del 2 luglio 2001

Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- attività e passività finanziarie;
- beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni in natura;
- beni destinati al servizio dell'Ente ed altre attività non disponibili;
- passività consolidate e diverse.
- le opere realizzate dal Consorzio, ivi comprese quelle trasferite ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e con esclusione di quelle realizzate per conto degli altri Enti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 19.11.1996 n. 48, fanno parte del patrimonio del Consorzio stesso, che ne assume gli oneri di manutenzione e gestione.

I beni costituenti il patrimonio del Consorzio sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.

## **ARTICOLO 12 Organi**

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) il Consiglio Generale;
  - b) il Comitato Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Direttore è organo tecnico del Consorzio;
3. E' prevista la figura del Vice Presidente.

## **ARTICOLO 13 Consiglio Generale - nomine e composizione**

Il Consiglio Generale del Consorzio è composto dai rappresentanti degli Enti consorziati secondo i seguenti criteri:

- per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: dal Sindaco o da un suo delegato;
- per i comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da due rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale di cui uno espresso dalle minoranze;
- per i comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti: dal sindaco o da un suo

delegato e da tre rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno espresso dalle minoranze;

- per i comuni con popolazione da 20.000 a 50.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da quattro rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale, di cui due espressi dalle minoranze;
- per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da cinque rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale, di cui due espressi dalle minoranze;
- per la provincia di Ascoli Piceno: dal Presidente o da un suo delegato e da quattro rappresentanti eletti dal consiglio provinciale, di cui due espressi dalle minoranze;
- per le Comunità montane: dal Presidente della giunta esecutiva o da un suo delegato e da due rappresentanti eletti dal Consiglio Comunitario, di cui uno espresso dalle minoranze;
- per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ascoli Piceno: dal Presidente o da un suo delegato e da un rappresentante eletto dalla Giunta Camerale;
- per la Finanziaria Regionale Marche o altro soggetto che subentri indicato dalla Regione: dal Presidente o da un suo delegato e da un rappresentante eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero degli abitanti dei comuni si intende quello risultante dai dati annuali ISTAT, riferiti alla popolazione residente, di più recente pubblicazione.

Il Consiglio Generale è nominato con decreto del presidente della Giunta Regionale.

Gli Enti partecipanti sono tenuti ad effettuare le nomine entro 60 giorni dalla data di richiesta del Consorzio.

Delle nomine effettuate o comunque una volta eletti almeno i tre quarti dei membri del Consiglio Generale va data immediata comunicazione da parte del Direttore del Consorzio al Presidente della Regione per l'emissione del Decreto e la contestuale convocazione della seduta nei successivi trenta giorni, che può essere demandata al Presidente del Consorzio uscente.

Il Consiglio Generale nella prima seduta è presieduto dal Sindaco di Ascoli Piceno o suo delegato.

Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni decorrenti dalla data della prima seduta dell'Assemblea Consiliare, e i componenti eletti dai Consigli degli Enti consorziati rimangono in carica per tutto il quinquennio.

In caso di dimissioni, di morte o comunque di altra causa di cessazione di componente del Consiglio Generale, gli Enti consorziati provvederanno alle sostituzioni relative

nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione ricevuta.

In caso di sostituzione di singoli componenti del Consiglio Generale, i nuovi designati rimangono in carica fino al tempo residuo di durata dell'organismo ed entrano a far parte del Consiglio Generale con delibera di presa d'atto da parte del Consiglio medesimo al primo Consiglio convocato.

Entro la scadenza del quinquennio il Consiglio Generale deve essere ricostituito, e a tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza il Presidente del Consorzio richiede agli Enti consorziati di designare i propri rappresentanti.

Il Consiglio Generale non ricostituito alla scadenza di cui sopra è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza stessa, e può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità; gli altri atti sono nulli. Decorso inutilmente tale termine di proroga gli organi amministrativi decadono ed il Presidente della Giunta nomina un Commissario Straordinario.

Per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dalla carica di componente del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo si applicano le leggi vigenti in materia.

L'accertamento di esse spetta al Consiglio Generale che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi di tali cause.

#### **ARTICOLO 14** **Consiglio Generale - Competenze**

Il Consiglio Generale approva un programma pluriennale di attività che costituisce l'insieme degli indirizzi per il Comitato Direttivo ed è competente limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) adotta lo statuto e le sue modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti.  
Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Lo statuto e le sue modificazioni debbono essere inviati al Presidente della Regione per l'emissione del relativo decreto.
- b) elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Comitato Direttivo;
- c) elegge, con votazioni separate con voto limitato a uno, due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti determinandone il contributo di ingresso ed il numero dei rispettivi rappresentanti in Consiglio Generale; e decide altresì sulla decadenza dei consorziati;
- e) determina le quote a carico dei Consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
- f) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni attribuite o delegate da parte

- degli Enti consorziati e della Regione, e ne stabilisce i criteri generali di esercizio;
- g) fissa le indennità spettanti ai componenti degli organi consortili, assumendo come termini di riferimento le indennità erogate ai corrispondenti organi dipendenti dalla Regione o da società a prevalente partecipazione pubblica;
  - h) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;
  - i) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
  - j) approva i bilanci, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
  - k) delibera sulla contrazione dei mutui;
  - l) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;
  - m) istituisce le Commissioni tematiche a termine eleggendone i componenti nel proprio interno; altresì istituisce le commissioni Consultive i cui componenti vanno eletti tra le categorie sociali, professionali ed economiche e tra i componenti del Consiglio Generale. Il numero dei componenti e quant'altro verrà determinato da apposito regolamento da approvare in Consiglio Generale.
  - n) Nomina in qualità di invitati permanenti, senza diritto di voto, in seno al Comitato Direttivo, Rappresentanti delle Associazioni dei lavoratori ed imprenditori più rappresentative nel territorio di competenza del Consorzio in un numero massimo di tre.
  - o) approva le relazioni programmatiche predisposte dal Direttivo.

Il Presidente del Consorzio ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge regionale 19.11.1996 n. 48 provvede a dare comunicazione alla Regione degli atti di nomina degli organi consortili, degli atti di determinazione delle relative indennità e del bilancio d'esercizio.

## **ARTICOLO 15**

### **Consiglio Generale - Funzionamento**

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno e cioè entro il mese di Marzo, entro il mese di Giugno, entro il mese di Settembre e il mese di Dicembre.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Comitato Direttivo, o da almeno un quarto dei Componenti del Consiglio Generale ed in quest'ultimo caso entro 20 giorni.

Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli componenti, spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione. L'avviso di convocazione deve

contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta; in caso d'urgenza il termine può essere abbreviato sino a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve prevedere, nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione da tenersi dopo che siano trascorse minimo 24 ore dalla prima convocazione con il medesimo ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del Consiglio Generale deve essere inviato ai singoli componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, per conoscenza, agli Enti consorziati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano del Consiglio Generale medesimo presente alla riunione.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

In caso di votazione non palese designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori, i quali assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento.

Anche i lavori assembleari saranno disciplinati dal regolamento

## **ARTICOLO 16** **Consiglio Generale - Validità delle sedute**

Per la validità delle sedute del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la adozione dello Statuto e delle sue modificazioni nonché per la ammissione al Consorzio dei nuovi partecipanti e loro decadenza è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Qualora la seduta sia andata deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Generale in seconda convocazione potrà adottare le deliberazioni previste nello stesso ordine del giorno a maggioranza dei presenti il cui numero non dovrà essere inferiore ad un terzo dei componenti l'Assemblea.

Le deliberazioni sono esposte in apposito albo consortile per la durata di giorni 15

(quindici).

### **ARTICOLO 17** **Comitato Direttivo - Composizione e Durata**

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da nove membri eletti dal Consiglio Generale.

Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni al Consiglio Generale.

Per la validità delle sedute del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni.

Si procede comunque al rinnovo del Comitato Direttivo quando il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà dei componenti dell'Organo.

Il Comitato Direttivo può essere sciolto con mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio, motivata e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Generale.

La mozione deve essere messa in discussione non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

In caso di dimissioni del Comitato Direttivo o di un singolo componente dello stesso, il Consiglio Generale è convocato entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo o del singolo componente.

Alla luce delle finalità del Consorzio di cui all'art. 3 comma 1 del presente Statuto, e ai fini di un raccordo con le Associazioni di cui all'art. 14, i rappresentanti delle suddette Associazioni possono essere invitati a partecipare in veste consultiva senza diritto di voto alle sedute del Comitato Direttivo limitatamente alle materie di stretta attinenza del mondo imprenditoriale.

### **ARTICOLO 18** **Comitato Direttivo - Elezione**

Il Consiglio Generale elegge nella prima seduta, con votazione separata, il Presidente del Comitato Direttivo, il Vice Presidente e il Comitato stesso con le modalità sotto indicate.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto, sulla base delle candidature espresse dal Consiglio Generale.

Per il Presidente le elezioni avvengono a maggioranza dei componenti del Consiglio Generale; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

In caso di parità di voti riportati si procede a ballottaggi successivi.

Il Comitato Direttivo viene eletto con unica votazione sulla base di liste contrapposte; ogni lista avrà un numero di sette candidati il cui capolista è indicato come Vice Presidente.

Alla lista che otterrà la maggioranza dei voti, verranno assegnati sette componenti.

La lista che si classificherà al secondo posto avrà diritto a tre componenti, seguendo l'ordine di lista.

Le liste vanno collegate a mozioni programmatiche e debbono essere presentate con almeno dieci firmatari.

Il Comitato Direttivo nomina al proprio interno un Ufficio di Presidenza, di cui andrà a stabilire i compiti e le funzioni delegate, composto da tre componenti di cui uno appartenente agli eletti nella lista seconda classificata.

Tutti i componenti del Comitato Direttivo decadono automaticamente da componenti del Consiglio Generale e vanno sostituiti dagli stessi enti che li avevano precedentemente indicati.

## **ARTICOLO 19** **Comitato Direttivo - Competenze**

Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti.

In particolare: approva i piani economici e finanziari e, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, gli accordi di programma; i piani economici e finanziari vanno trasmessi entro 30 giorni dalla loro adozione alla Giunta Regionale per l'approvazione di competenza entro il 30 novembre di ogni anno; stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale; fissa i criteri per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità; nomina il Direttore del Consorzio; determina i rimborsi e le indennità da liquidare ai membri del Direttivo in relazione ad incarichi specifici formalmente conferiti ed assolti nonché ai componenti delle Commissioni Consultive.

## **ARTICOLO 20** **Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto.

Convoca e presiede il Consiglio Generale senza diritto di voto, nonché il Comitato Direttivo, dei quali attua le deliberazioni; compie gli atti esecutivi necessari per l'attuazione dei compiti del Consorzio stesso e ne sovrintende la gestione; attribuisce incarichi specifici ai membri del Comitato Direttivo.

Il Presidente può assumere, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo; tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi..

Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente ad assumere provvedimenti di propria competenza nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nell'atto di delega; tali provvedimenti debbono essere comunicati al Comitato Direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi.

Il Vice Presidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

## **ARTICOLO 21** **Collegio dei Revisori dei Conti - nomine e funzioni**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Generale del Consorzio, con votazione separata e con voto limitato ad uno, scegliendoli tra gli iscritti nel suddetto ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o agli Albi dei Dottori Commercialisti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 5 anni.

In caso di dimissioni, di morte o comunque di altra causa di cessazione di uno dei componenti il Collegio subentra il supplente che sia stato eletto con maggior voti, ovvero in caso di parità, il più anziano dei due ed in tal caso il Consiglio Generale provvede tempestivamente alla integrazione del Collegio stesso.

Il Presidente del Collegio segnala al Consiglio Generale le eventuali assenze ingiustificate dei componenti effettivi alle riunioni del Collegio al fine della declaratoria di decadenza.

La decadenza può essere altresì pronunciata in tutti i casi in cui sopravvengono cause di ineleggibilità, in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 13 per i componenti il Consiglio Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo interno sulla attività del Consorzio.

In particolar modo il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i piani economici e finanziari, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, redige su di essi le proprie relazioni, controlla la regolarità della contabilità ed esprime pareri sulle variazioni al bilancio di previsione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale.

Il Presidente del Collegio può essere altresì invitato a partecipare, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni due mesi.

## **ARTICOLO 22**

### **Funzioni di vigilanza della Regione**

1. La Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sulla attività del Consorzio anche mediante la acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.
2. nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta Regionale, sentita la medesima, può:
  - a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento del Consorzio;
  - b) provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di Commissari ad acta;
  - c) sciogliere gli organi del Consorzio per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità nella gestione o di dissesto economico e finanziario non ripianato dagli Enti consorziati;
3. Nei casi di scioglimento degli organi del Consorzio il Presidente della Giunta Regionale può nominare un Commissario straordinario che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque per un periodo non eccedente quello stabilito nell'atto di nomina.

## **ARTICOLO 23**

## **Diritto alla informazione dei consiglieri regionali e dei legali rappresentanti degli Enti consorziati**

I consiglieri regionali ed i legali rappresentanti degli Enti consorziati hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, nei limiti che il Regolamento pone a tutela delle persone e dell'interesse dell'Ente.

### **ARTICOLO 24 Il Direttore - nomina**

Il Direttore del Consorzio è nominato dal Comitato Direttivo che lo sceglie tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale oppure conferendo tale incarico, mediante contratto a termine, a esperti o professionisti estranei alla Amministrazione dell'Ente.

In entrambi i casi al Direttore viene riconosciuto il trattamento economico previsto dalla contrattazione vigente.

L'incarico di Direttore non può avere durata superiore a quella del Consiglio Generale e può essere revocato con le stesse modalità previste per la nomina.

Nel caso di nomina a Direttore di un dirigente interno al Consorzio lo stesso ha diritto al mantenimento del posto di provenienza.

Qualora l'incaricato sia titolare di un rapporto d'impiego con la Regione o con un ente da essa dipendente, lo stesso ha diritto ad essere collocato in aspettativa per il tempo di svolgimento dell'incarico di Direttore del Consorzio con il mantenimento dei benefici di carriera, previdenziali ed assistenziali goduti presso la Amministrazione di appartenenza; in tal caso il Consorzio verserà gli oneri previdenziali e assistenziali sul trattamento economico spettante al Direttore tramite l'Ente di provenienza di quest'ultimo.

Nei casi di assenza, impedimento o vacanza del posto di Direttore le funzioni dello stesso possono essere temporaneamente attribuite a personale in possesso di qualifica immediatamente inferiore, con diritto al trattamento retributivo differenziale se tale sostituzione supera i 30 giorni.

### **ARTICOLO 25 Direttore - Compiti e responsabilità**

Il Direttore è organo tecnico ed ha la responsabilità gestionale del Consorzio.

Spettano al Direttore tutti i compiti, compresa la adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

Spettano al Direttore, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, la presidenza delle

commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti, lo svolgimento delle funzioni attribuite ai dirigenti dalla legislazione vigente.

Indice la conferenza di servizi e uffici interessati secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge regionale n. 48/96.

Esprime pareri obbligatori non vincolanti su tutte le deliberazioni degli organi amministrativi.

E' il capo del personale, in relazione al quale adotta tutti gli atti di gestione, ad eccezione di quelli comportanti passaggio di qualifica, ed irroga le sanzioni disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti, ad eccezione di quelle comportanti la sospensione o l'interruzione del rapporto di lavoro.

## **ARTICOLO 26**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 27**

### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed a i regolamenti vigenti.